



*il Patronato della CGIL*

**Inca Cgil Nazionale**

*Area delle politiche dei diritti e del benessere*

Roma, 30 giugno 2021

Prot. 215

Ai Coordinatori Regionali INCA  
Ai Direttori Comprensoriali INCA  
Agli Uffici INCA all'Estero  
Agli Uffici Zona INCA  
Ai Dip. Previdenza, Welfare e MdL Cgil  
LORO SEDI

**Allegato: 1**

**Oggetto: Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva decreto Sostegni bis – Circolare Inps n. 90 del 29 giugno 2021**

Care/i compagni/e,

l'Inps, con la circolare n. 90 del 29 giugno u.s., fornisce istruzioni amministrative sulle indennità una tantum e le indennità onnicomprensive riconosciute dal D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis).

Come noto, il decreto Sostegni bis ha previsto, per coloro che hanno già beneficiato dell'indennità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni), l'erogazione una tantum di un'ulteriore indennità di 1.600 euro.

Ricordiamo che i suddetti lavoratori non dovranno presentare nuova domanda ma l'indennità sarà erogata d'ufficio dall'INPS.

**Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali**

Il comma 2 dell'art. 42 del decreto Sostegni bis riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali (si rimanda alle tabelle codici ATECO pubblicate nella circolare Inps in oggetto) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis). Nel medesimo periodo, i suddetti lavoratori devono avere svolto la prestazione lavorativa con la qualifica di stagionali con un datore di lavoro rientrante nei settori del turismo e degli stabilimenti termali per almeno trenta giornate e inoltre alla data del 26 maggio 2021 non devono essere titolari di trattamento

pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del decreto.

Una indennità onnicomprensiva, di 1.600 euro, è riconosciuta anche in favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, un rapporto di lavoro in somministrazione presso le suddette imprese.

Tali lavoratori devono avere svolto la prestazione lavorativa in somministrazione per almeno trenta giornate nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 e non devono essere, alla data del 26 maggio 2021, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpl, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.

L'Istituto nella circolare in oggetto precisa che è ammesso l'accesso all'indennità anche a favore dei lavoratori che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione, hanno instaurato e comunque cessato alla data del 27 maggio 2021 un altro rapporto di lavoro subordinato.

L'Inps, data la particolare natura del lavoro in somministrazione, chiarisce che effettuerà un controllo sulle comunicazioni obbligatorie (UNISOMM) inviate dai datori di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di rilevare la presenza dell'indicazione delle società utilizzatrici che nel periodo dell'ammissibilità alla indennità, appartengono alle suddette categorie ATECO. Nel caso di esito negativo del controllo, la domanda viene posta in stato di "preavviso di reiezione" e l'Istituto informerà tempestivamente il lavoratore affinché questi possa allegare la documentazione che provi il servizio prestato nelle suddette aziende. In particolare, il lavoratore dovrà allegare il contratto o la lettera di assegnazione all'azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro o, in subordine, l'eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell'azienda utilizzatrice e della sua matricola aziendale. L'attività di riesame sarà svolta dalle Sedi territoriali Inps competenti per residenza del lavoratore.

### **Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali**

L'art. 42 comma 3 lettera a) prevede un'indennità onnicomprensiva di 1.600 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso arco temporale.

Inoltre i suddetti lavoratori non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (eccetto rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) e alla stessa data non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

L'Istituto chiarisce che, come per i precedenti decreti, anche in questo caso non rientrano tra i destinatari dell'indennità tutti i lavoratori stagionali e in somministrazione del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell'azienda datrice di lavoro, assoggettati

alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, vista la loro particolare natura di tale rapporto, anche in questo caso utilizzerà le stesse tipologie di controllo precedentemente descritte.

### **Lavoratori intermittenti**

L'articolo 42, comma 3, alla lettera b) riconosce un'indennità onnicomprensiva di 1.600 euro a favore dei lavoratori intermittenti (articoli da 13 a 18, D.Lgs 81/2015), che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021. L'indennità è riconosciuta sia ai lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia ai lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Per accedere all'indennità, i suddetti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (tranne la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e alla stessa data non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

### **Lavoratori autonomi occasionali**

L'articolo 42, comma 3, lettera c) prevede un'indennità onnicomprensiva di 1.600 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per accedere all'indennità i suddetti lavoratori, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 c.c.), e non devono avere un contratto di tale tipologia in essere alla data del 27 maggio 2021. Inoltre devono essere già iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio 2021 con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021.

Alla data di presentazione della domanda, i suddetti lavoratori devono essere privi di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

### **Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio**

L'articolo 42, comma 3, lettera d), prevede un'indennità onnicomprensiva di 1.600 euro anche a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio (art. 19, D.lgs n. 114/98). Possono accedere all'indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con un reddito annuo 2019, derivante dalle predette attività, superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Alla data di presentazione della domanda, i suddetti lavoratori non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (eccetto la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

### **Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali**

L'articolo 42, comma 5, riconosce un'indennità onnicomprensiva di 1.600 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (si rimanda alle tabelle codici ATECO pubblicate nella circolare Inps in oggetto).

Nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, i lavoratori devono essere stati titolari di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno trenta giornate. Inoltre devono essere stati titolari, nel corso dell'anno 2018 di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Per accedere alla prestazione, i lavoratori interessati, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 26 maggio 2021, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.

### **Lavoratori dello spettacolo**

Il decreto Sostegni bis all'art. 42 comma 6, riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro. I suddetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto sempre alla data del 26 maggio 2021, né titolari, alla data del 27 maggio 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.

La medesima indennità di 1.600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Anche questi lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto sempre alla data del 26 maggio 2021, né titolari, alla data del 27 maggio 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.

L'Inps chiarisce che per quanto riguarda il requisito reddituale previsto, il lavoratore deve autocertificare il proprio reddito riferito all'anno 2019 al momento della presentazione della domanda per l'accesso al trattamento.

### **Presentazione della domanda**

Ricordiamo che i lavoratori che non hanno beneficiato delle indennità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità

onnicomprensive di cui all'articolo 42, commi 2, 3, 5 e 6, del D.L. n. 73/2021 entro il **30 settembre 2021**.

L'Istituto chiarisce che avverso i provvedimenti da esso adottato può essere proposta soltanto l'azione giudiziaria.

**Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui all'articolo 42 del decreto Sostegni bis e altre prestazioni previdenziali.**

Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 42 non sono tra esse cumulabili.

Inoltre non sono cumulabili con le indennità a favore degli operai agricoli e dei pescatori autonomi (art. 69, commi 1 e 6, decreto Sostegni bis) e con l'indennità erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. a favore della categoria dei lavoratori sportivi (art. 44 decreto Sostegni bis).

Inoltre, viene precisato, che tutte le indennità sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse libere professionali e soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione), nonché con l'indennità c.d. APE sociale.

Le indennità di cui all'art.42 commi 1, 2, 3, 5 e 6 sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità (legge n. 222/84).

Per quanto riguarda la compatibilità con il Reddito di cittadinanza, viene chiarito che ai lavoratori beneficiari delle indennità in oggetto, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità. Le indennità non sono compatibili con un beneficio del Reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità. Pertanto ai beneficiari delle indennità qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello dell'indennità COVID, non verrà erogata l'indennità ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all'ammontare di 1.600 euro.

Tra le incompatibilità previste vi è anche quella con il Reddito di emergenza.

Ad eccezione dell'indennità in favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (art. 42, comma 2) che è incompatibile con l'indennità di disoccupazione NASpl, le altre indennità del decreto Sostegni di cui all'art 42 commi 1, 3, 5 e 6 sono compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpl, DIS COLL, e con l'indennità di disoccupazione agricola. Le suddette indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro

occasionale (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017) nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Infine l'Inps precisa che le indennità di cui all'articolo 42 del decreto Sostegni bis sono compatibili con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per queste è previsto come compenso il solo gettone di presenza. La titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza è incompatibile con le indennità in oggetto.

### **Indennità a favore degli operai agricoli a tempo determinato**

L'articolo 69, commi da 1 a 5, ha previsto un'indennità una tantum, di 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Tra i beneficiari rientrano anche le figure equiparate dei piccoli coloni e compartecipanti familiari di cui all'articolo 8 della legge n. 334/68.

Per quanto riguarda le cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo, l'Istituto chiarisce che sono utili esclusivamente le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti riferiti all'anno 2020. Pertanto, non sono utili i periodi di integrazione salariale, fruiti nel 2020, con le causali COVID-19, che esclusivamente per i lavoratori del settore agricolo, sono equiparati al lavoro solo ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020 (articolo 22 decreto Cura Italia).

L'indennità è riconosciuta, a domanda (entro il termine del **30 settembre 2021**), agli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate che alla data di presentazione della domanda non siano titolari di pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l'indennità c.d. APE sociale.

Inoltre, i lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità (art. 13 del D.lgs n. 81/2015).

L'indennità una tantum per i lavoratori agricoli è incompatibile con la riscossione, alla data del 26 maggio 2021, del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza.

Ricordiamo che l'indennità una tantum per i lavoratori agricoli non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 41/2021 e agli articoli 42 e 69, comma 6, del decreto Sostegni bis. È invece cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità (legge n. 222/1984).

L'indennità è incompatibile con l'indennità erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. ai lavoratori sportivi, (articolo 44 del decreto Sostegni bis)

L'indennità in oggetto è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza. È invece incompatibile con la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.

L'Istituto chiarisce che la suddetta indennità è compatibile anche con l'indennità di disoccupazione agricola, con l'indennità di disoccupazione NASpl e con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL. Inoltre è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

### **Indennità a favore dei pescatori autonomi**

L'articolo 69 al comma 6, riconosce una indennità una tantum di 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, (L. n. 250/58). L'Inps nella circolare in oggetto precisa che i soci di cooperative sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

I suddetti lavoratori alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l'indennità c.d. APE sociale.

L'indennità a favore dei pescatori autonomi è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.

L'Istituto chiarisce che la suddetta indennità è compatibile anche con l'indennità di disoccupazione agricola, con l'indennità di disoccupazione NASpl e con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

L'indennità inoltre non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 41/2021 e agli articoli 42 e 69, comma 1, del decreto Sostegni bis. L'indennità è incompatibile con l'indennità erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. ai lavoratori sportivi, (articolo 44 del decreto Sostegni bis).

Ai beneficiari dell'indennità, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza, non verrà erogata l'indennità a favore dei pescatori autonomi, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all'ammontare di 950 euro.

Anche l'indennità a favore dei pescatori autonomi è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza. Invece, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l'accesso alla indennità in argomento.

Per accedere all'indennità il richiedente dovrà presentare domanda all'Inps entro il termine del **30 settembre 2021**.

Infine, si ricorda che tutte le suddette indennità non concorrono alla formazione del reddito (D.P.R. n. 917/86). Per il periodo di fruizione delle indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Inviando in allegato una tabella riassuntiva dei requisiti previsti per accedere alle indennità in oggetto.

Fraterni saluti.

*p. l'Area Previdenza  
Giuseppe Colletti*

*la coordinatrice dell'Area  
Gabriela Mella*

*p. il Collegio di Presidenza  
Anna Maria Bilato*

---

**Sede Centrale** - Via G. Paisiello, 43 - 00198 Roma - Tel. +39 06 855631 - Fax +39 06 85563268  
[politiche-previdenziali@inca.it](mailto:politiche-previdenziali@inca.it)